

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2026, N.8

**ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2026-2028**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale
- Art. 2 Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto
- Art. 3 Fondo di cassa
- Art. 4 Stato di previsione delle entrate e delle spese
- Art. 5 Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti
- Art. 6 Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti
- Art. 7 Allegati all'Assestamento e prima variazione al bilancio
- Art. 8 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n. 12 del 2025
- Art. 9 Modifica autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2023
- Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1

Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2026, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025. Le differenze fra l'ammontare dei residui del Rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2026 sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025, il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 171.835.800,17.

Art. 3

Fondo di cassa

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2026 è determinato in euro 1.592.091.060,94 in conformità con quanto disposto dall'articolo 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025.

Art. 4

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2026 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le Entrate e n. 2 per le Spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 326.035.885,98 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di euro 352.742.511,06, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2027 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le Entrate e n. 2 per le Spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 313.648.531,95, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2028 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le Entrate e n. 2 per le Spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 306.751.164,17, quanto alla previsione di competenza.

Art. 5

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028) è ridotta di euro 155.094.797,50.

Art. 6

Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti

1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2025, il ricorso all'indebitamento è rideterminato in euro 114.950.117,14 con una diminuzione di euro 14.419.529,70 nel 2026, in euro 156.245.267,98 con una diminuzione di euro 1.600.000,00 nel 2027 e in euro 223.873.641,54 con un aumento di euro 2.943.641,54 nel 2028.

Art. 7

Allegati all'Assestamento e prima variazione al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) Tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

- e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);
- f) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
- g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);
- h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);
- i) nota integrativa all'Assestamento e prima variazione generale del bilancio 2026-2028 (allegato 10);
- j) le variazioni all'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 11);
- k) le variazioni all'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2026-2028 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 12);
- l) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);
- m) variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (allegato 14);
- n) elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (allegato 15).

Art. 8

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n. 12 del 2025

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)) sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – Variazioni, allegata alla presente legge.

Art. 9

Modifica autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2023

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)) è ridotta di euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 2026

MICHELE DE PASCALE